



Tribunale di Milano Sezione II civile

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici

Dott. Caterina Macchi Presidente rel.

Dott. Luca Giani Giudice

Dott. Vincenza Agnese Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul reclamo ex art. 26 lf tempestivamente proposto in data 3.4.2024 dall'avv. Umberto Grella, avverso il provvedimento emesso dal GD del fallimento Icoma s.p.a, comunicato all'interessato il 27.3.2024, con il quale sono state liquidate in misura ridotta rispetto alla richiesta le spettanze del legale odierno reclamante per l'opera prestata in favore della procedura in un contenzioso avanti al TAR Lombardia;

letto il reclamo e vista la documentazione allegata;

rilevato che il curatore è comparso all'udienza avanti al Collegio, fornendo i chiarimenti in fatto richiesti dal collegio

OSSERVA

L'avv. Grella ha rappresentato il fallimento Icoma s.p.a. in un procedimento di impugnazione avanti al TAR Lombardia (R.G. 3399/2014) dell'ordinanza del Comune di Cornaredo con la quale – a seguito di incendio doloso divampato nel corso del 2014 - è stato ordinato al curatore di mettere in sicurezza la vasta area ricadente nell'attivo fallimentare interessata dall'evento e di smaltire i rifiuti ivi creati per effetto della combustione.

L'autorizzazione ad agire risale al 2014; si evince dal reclamo, come anche dalla narrativa degli atti processuali depositati e dalle istanze del curatore relative al contezioso in esame, che nel 2018 il fallimento è stato chiuso - senza liquidazione del cespite immobiliare sito in Cornaredo proprio a causa della ordinanza impugnata e della inesistenza di fondi per provvedere alle bonifiche ordinate dal Comune - ma il contenzioso è rimasto pendente. Il fallimento è poi stato di nuovo dichiarato, su istanza dello stesso Comune di Cornaredo per debiti sorti dopo l'apertura del primo fallimento, (come si evince dalla memoria depositata dal difensore in vista dell'udienza di discussione del 25.5.2021); il giudizio di impugnazione avanti al TAR è stato così riassunto, avendo l'odierno



reclamante reso parere nel quale ha evidenziato che l'ordinanza di messa in sicurezza e smaltimento di rifiuti era opponibile anche alla nuova procedura. Il reclamante ha depositato il ricorso introduttivo, l'atto di riassunzione, la memoria finale in vista della discussione, la memoria di replica, la sentenza favorevole resa dal TAR (n. 1537/2021), non impugnata, con la quale è stato annullato il provvedimento del Comune di Cornaredo. E' confermato dalla lettura dei documenti allegati al reclamo che l'annullamento dell'ordinanza ha reso possibile la messa in vendita del cespite, ciò che ha consentito il realizzo di un importo pari a € 1.600.000,00.

L'attività professionale resa dal reclamante è stata, come detto, documentata quanto agli atti depositati nel giudizio amministrativo; il difensore ha altresì partecipato all'udienza di discussione. Avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 1 DM 55/2014, e considerata dunque la complessità dell'affare, l'articolazione dell'attività difensiva dispiegata, il risultato conseguito; applicati i parametri medi di cui allo scaglione del contenzioso di valore indeterminabile a complessità elevata, nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, per ciascuna delle quali è evidentemente riscontrata l'attività professionale svolta, il Tribunale in accoglimento del reclamo per quanto di ragione liquida all'avv. Umberto Grella l'importo complessivo di € 12.993,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge.

PQM

In accoglimento per quanto di ragione del reclamo proposto, il Tribunale così provvede:
in riforma del provvedimento di liquidazione del compenso dovuto all'avv. Umberto Grella per l'assistenza professionale dispiegata nel giudizio avanti al TAR Lombardia R.G. n. 3399/2014 liquida al reclamante il complessivo importo di € 12.993,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge.

Si comunichi.

Milano, 9 maggio 2024.

Il presidente est.
dott.ssa Caterina Macchi

